



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepugliaLnd@pec.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 41 del 5 Novembre 2019

**DOTAZIONE DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE
SOCIETÀ E PER I TESSERATI DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE.**

A partire dal 1° luglio 2020, per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice medesimo.

Le società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Analogamente, i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società per la quale intendono tesserarsi. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PUGLIA

In calce al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano n. 1 dispositivo del Tribunale Federale Territoriale Puglia e n. 2 decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

MODIFICA AL PROGRAMMA GARE DI RECUPERO

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/11/2019	1 A	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	FABRIZIO MICCOLI	29/09/2019	15:30	10:00	

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Si comunica che, a pag. 38 del Comunicato Ufficiale n. 40 del 31 Ottobre 2019 è stata erroneamente comminata la sanzione della inibizione fino al 7/11/2019 al tecnico CHEVANTON JAVIER della società SOCCER DREAM PARABITA.

Il suddetto tecnico deve considerarsi solo ammonito prima infrazione.

CAMPIONATO UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

Si comunica che, a pag. 38 del Comunicato Ufficiale n. 40 del 31 Ottobre 2019 è stata erroneamente comminata la sanzione della inibizione fino al 7/11/2019 al tecnico COCCO ELIO della società NOCI AZZURRI 2006.

Il suddetto tecnico deve considerarsi solo ammonito seconda infrazione.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 5/11/2019.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Salvatore Boffola (relatore) dall'Avv. Giuseppe Conte (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare 789 pf 18 -19, promosso con deferimento all'udienza del 04.11.2019

DISPONE

l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al calciatore Tony Lanzilotti la squalifica per n. 2 giornate;
- alla ASD Carovigno Calcio l'ammenda di euro 400,00

Bari, il 04 novembre 2019

Relatore

Componente

Il Segretario

Il Presidente

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia, composta dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Conte (relatore) e dall'Avv. Salvatore Boffola (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al ricorso proposto dalla A.S.D. Rinascita Rutiglianese avverso la sanzione della squalifica dei calciatori Vernice Roberto e Gernone Vito Marco, comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 17.10.2019 sul Comunicato Ufficiale n. 37 del Comitato Regionale Puglia in ordine alla gara Canosa- Rinascita Rutiglianese del 13.10.2019, in esito all'udienza del 04.11.2019 così

PROVEDE

Respingere il reclamo e per effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.

Bari, il 04 novembre 2019

Relatore




Componente



Il Segretario



Il Presidente



LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia, composta dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Giuseppe Conte (relatore) e dall'Avv. Salvatore Boffola (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al ricorso proposto dalla Società SSD San Pietro Vernotico avverso l'ammenda di euro 250,00, comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 17.10.2019 sul Comunicato Ufficiale n. 37 del Comitato Regionale Puglia in ordine alla gara SSD San Pietro Vernotico – ASD Soccer Dream Parabita del 13.10.2019, in esito all'udienza del 04.11.2019, verificato che il reclamo è stato proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 76, commi 2 e 3, CGS (mancato invio del preannuncio del reclamo e copia alla controparte, nonché invio del reclamo oltre i termini prescritti) così

PROVEDE

In applicazione dell'art. 76, la Corte Sportiva di Appello Territoriale Puglia non è tenuta a pronunciare e, per effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.

Bari, il 04 novembre 2019

Relatore



Componente



Il Segretario



Il Presidente

